

Obbligo di bonificare siti inquinati anche se sono trascorsi 30 anni

Ambiente

Non si applica la norma che esclude la possibilità di agire contro il responsabile

Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla successione di regole

Paola Ficco

Danno ambientale, il termine trentennale non si estende alle bonifiche che devono essere sempre poste in essere.

In tema di contaminazione storica dei siti (cioè, intervenuta prima dell'entrata in vigore delle norme ambientali europee), la quarta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 1397 dell'8 febbraio 2023, ha affermato il principio secondo il quale, se sono trascorsi più di trent'anni dell'evento che ha causato il danno ambientale, la norma che esclude la possibilità di procedere contro il responsabile (articolo 303, lettera g, Dlgs 152/2006) non si applica anche alle bonifiche (articolo 242, comma 1). Bonifiche che, dunque, devono essere avviate in caso di accertata contaminazione, anche se dovuta a fattori ultratrentennali. Questo perché il danno ambientale e la contaminazione non sono «concetti sovrapponibili».

Sulla scorta di questo principio, i giu-

dici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso contro la sentenza del Tar Toscana che rigettava il ricorso per l'annullamento di una determinazione dirigenziale del 2014 sulla bonifica di un sito nel Comune di Lucca ove insisteva una contaminazione risalente agli anni '70 dovuta alla gestione del gas. L'addebito al responsabile, anche per eventi verificatisi in periodi precedenti l'introduzione nel nostro ordinamento degli obblighi di bonifica era peraltro stato pacificamente affermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 10 del 22 ottobre 2019. La pronuncia della Plenaria ha definitivamente affermato, al di là di ogni dubbio, l'applicabilità del sistema delle bonifiche (e del dovere di eseguirle) ai contaminatori "storici".

Il soccombente ha centrato tutta la sua difesa sull'abrogazione dell'articolo 303, lettera i), del Dlgs 152/2006 il quale escludeva l'applicazione della disciplina sul danno ambientale alle situazioni di inquinamento per le quali non fossero avviate le procedure di bonifica, a meno che, a seguito della bonifica non fosse residuo un danno ambientale. Tale previsione è stata abrogata con legge 97/2013.

Secondo il soccombente, l'intervenuta abrogazione di tale lettera i) dal 2013, avrebbe dimostrato l'avvenuta estensione dell'intero istituto del danno ambientale e della sua disciplina anche alle operazioni di bonifica, compresi i trent'anni in relazione alle cause del danno, «con conseguente inopponibilità alla società appellante di fatti risalenti a 40 anni prima». L'avviso del Consiglio

TELERISCALDAMENTO

Iva al 5% su tutti i servizi

Via libera all'aliquota Iva del 5% per il teleriscaldamento.

È di ieri il provvedimento delle Entrate (43406/2023) che dà attuazione alla legge di Bilancio (articolo 1, comma 16) la quale ha disposto, per il primo trimestre 2023, l'applicazione dell'Iva ridotta anche per i servizi di teleriscaldamento. La norma richiedeva un provvedimento dell'Agenzia nonché il parere Arera, da emanare entro il 28 febbraio.

L'Amministrazione finanziaria ha colto l'occasione per chiarire che, come già avviene per la somministrazione di gas naturale (risoluzione 47/E/2023), anche per il teleriscaldamento l'aliquota del 5% si applica all'intera fornitura del servizio resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo di vigenza della norma. Sono dunque compresi i servizi accessori.

(Anna Abagnale, Benedetto Santacroce)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stato è stato opposto. Infatti, ha affermato che tale convincimento si fonda «sull'erroneo presupposto» che la disciplina del danno ambientale e quella della contaminazione/bonifiche siano concetti sovrapponibili. L'estesa nozione di deterioramento riferibile al danno, infatti, comprende, ma non si esaurisce in quella di «evento potenzialmente in grado di contaminare il sito», di cui all'articolo 242 del Codice ambientale. Ne deriva che «non tutta la disciplina in materia di danno ambientale si estende alla diversa tematica delle bonifiche». Ritenere dunque che vi sia «una totale sovrapponibilità tra i due istituti», significherebbe che con la semplice abrogazione della lettera i) dell'articolo 303, dal 2013 si sarebbe prodotta un'implicita abrogazione dell'intera disciplina legislativa in tema di bonifiche (Titolo V, Parte IV, Codice ambientale).

La lettera g) dell'articolo 303 contempla, invece, l'esclusione della disciplina del danno «in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato». Secondo il Consiglio di Stato questa esclusione è «evidentemente» riferita all'istituto del danno ambientale, «ma non alla contaminazione del sito e alla sua successiva bonifica di cui agli articoli 242» e seguenti del Dlgs 152/2006. «Da ciò inevitabilmente consegue - continua il Consiglio di Stato - che quando la contaminazione è accertata, anche se sia dovuta a fattori ultratrentennali, dovranno comunque prendere avvio le procedure previste» per le bonifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

